

## INSERTO/PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 11

**Ospedali. Valutare lo stress lavoro-correlato: una proposta metodologica** - Dopo un primo *Inserto* pubblicato in *Ambiente&Sicurezza* n. 19/2014, in questo numero proseguiamo la serie di approfondimenti in materia di salute e sicurezza nel settore sanitario occupandoci della valutazione dello *stress* lavoro-correlato nelle strutture ospedaliere. Nelle organizzazioni sanitarie i fattori psico-sociali rappresentano un insieme centrale dei rischi occupazionali. Già da sola la carta dei servizi offerti ha ricordato quale articolata struttura organizzativa sia sottesa ai percorsi di cura che quotidianamente sono erogati negli ospedali. Fra i fattori psico-sociali è lo *stress* lavoro-correlato a rappresentare il complesso nucleo dei fattori di rischio immateriali. Stabilita l'obbligatorietà dell'inizio della sua valutazione a partire dal dicembre 2010, numerosi sono i riferimenti prodotti da fonti istituzionali nel successivo triennio che hanno mostrato, già da una loro prima lettura, le difficoltà applicative nell'ambito sanitario dell'*iter* valutativo dei rischi, dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione nonché del piano di miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. In questo *Inserto* sono raccolte alcune autorevoli proposte metodologiche nel tempo emanate dal mondo scientifico e istituzionale, con il fine di una caratterizzazione mirata e multifattoriale di questo ambito occupazionale e di una loro riproposizione pratica all'interno di un sistema di gestione del rischio davvero integrato con l'organizzazione sanitaria.

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 14

**Nuovi interpellati ministeriali su D.Lgs. n. 81 e luoghi confinati** - Con la pubblicazione di otto nuovi interpellati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito alcuni chiarimenti in cui uno dei temi più "gettonati" ha continuato a essere quello della formazione, in questo caso dei coordinatori nei cantieri temporanei e mobili e dei requisiti dei formatori, ormai vero emblema di un groviglio normativo-regolamentare testimoniato da alcuni correttivi apportati dal D.L. n. 69/2013 ma fermi e che forse, solo con la riscrittura dell'art. 117, Cost., potrà essere risolto. Importanti indicazioni sono state fornite anche per quanto riguarda gli obblighi d'informazione e di vigilanza del committente per i lavori che devono essere eseguiti in luoghi confinati o sospetti d'inquinamento, la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli effetti della contrattazione collettiva. Alcune precisazioni, per altro desumibili dalla disciplina senza particolari problemi, sono state fornite anche sul rapporto tra orario di lavoro e sulle visite mediche e sulla capacità di spesa attribuita al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Articolo a pag. 30

**Semplificazioni in cantiere: i nuovi modelli dei piani di sicurezza** - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Salute, hanno emanato il D.I. 9 settembre 2014. La nuova norma ha fornito alcune semplificazioni per la redazione «del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)». La nuova norma è composta da 5 articoli e 4 Allegati. I 4 Allegati contengono i modelli semplificati per la redazione del Piano operativo di sicurezza, quello per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, quello per la redazione del Piano sostitutivo di sicurezza e quello per la redazione del fascicolo dell'opera. I datori lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, i coordinatori, gli appaltatori e i concessionari possono utilizzare i modelli, ferma restando l'integrale applicazione del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, e del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo a pag. 35

**La normativa tecnica per i quadri elettrici MT** - La norma tecnica di riferimento per i quadri di media tensione di maggiore interesse per l'Italia è la CEI EN 62271-200, pubblicata nel 2007 e, poi, in seconda edizione nel luglio 2013. La norma CEI EN 62271-200 ha fornito le prescrizioni per le apparecchiature con involucro metallico assemblate in fabbrica, per corrente alternata a frequenza inferiore o uguale a 60 Hz e tensione nominale superiore a 1 kV e inferiore o uguale a 52 kV, per installazione all'interno o all'esterno. Gli involucri possono

	comprendere componenti fisse e asportabili e possono essere riempiti di fluido (liquido o gas) per fornire l'isolamento. Questa seconda edizione si avvantaggia dell'esperienza ottenuta con l'applicazione della prima edizione e sono introdotti chiarimenti e precisazioni nelle definizioni, nelle classificazioni, nelle procedure di prova, nonché una guida più dettagliata per la prova di arco interno.
Massima e nota a pag. 82	<b>Estensione e caratterizzazione del dovere di prevenzione</b> - In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione degli infortuni non può ritenersi limitata all'oggetto dell'appalto o subappalto conferito, ma si estende alle diverse modalità operative pur sempre possibili nell'ambito dell'oggetto del rapporto di lavoro, essendo l'esigenza di sicurezza riferibile a ogni ipotesi di comportamento lavorativo del dipendente, anche quello caratterizzato da imprudenza, imperizia, inosservanza di disposizioni interne (fattispecie di caduta, in assenza di presidi di sicurezza, a seguito di salita sul tetto di una mansarda, non necessaria per l'esecuzione del lavoro ma facilmente prevedibile da parte del datore di lavoro). (Cassazione penale, sez. IV, 11 giugno 2014, n. 24616)
Massima e nota a pag. 82	<b>DVR incompleto e rilievo causale dell'infortunio</b> - La valutazione dei rischi e la elaborazione di apposito documento costituisce, senza dubbio alcuno, un passaggio fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ma il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio, o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all'evento che si è concretizzato. Non può essere cioè affermata una causalità di principio. (Cassazione penale, sez. IV, 13 giugno 2014 n. 25213)
Massima e nota a pag. 83	<b>Cantiere: responsabilità del responsabile dei lavoratori</b> - L'art. 93, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 costituisce il Responsabile dei lavori quale garante dell'effettività dell'opera di coordinamento posta in capo ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione. Ne consegue che al committente e al responsabile dei lavori non è attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente formali, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali e incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia. (Cassazione penale, sez. IV, 25 giugno 2014, n. 27615)

## GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 41	<b>Reach/CLP e rischi chimici: la cancerogenicità della formaldeide</b> - Componente di composti chimici e farmaceutici; agente o sottoprodotto di resine, colle, plastiche e polimeri; presente nei cicli dell'industria tessile, del legno/mobile e della cosmesi; utilizzato nella produzione di numerosi materiali per l'edilizia; sostanza per la conservazione di reperti anatomici o altro materiale organico. Tanti e diversi tra loro gli ambiti nei quali in passato è stata (e in parte lo è ancora) utilizzata la formaldeide; tuttavia, alle caratteristiche di reattività utili per le produzioni e l'impiego, questa sostanza presenta pericoli per la sicurezza e per la salute anche con effetti cancerogeni e mutageni, essendo, quindi, soggetta a restrizioni progressivamente crescenti. Non a caso, di recente è stato pubblicato un aggiornamento del regolamento CLP-GHS che ha consolidato la classificazione della formaldeide fra i cancerogeni per l'uomo di gruppo 1b.
Articolo a pag. 47	<b>Il sesto adeguamento tecnico per il "regolamento CLP"</b> - Il "regolamento CLP" è la nuova norma dell'Unione europea relativa alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, con la quale sono integrati, all'interno del diritto dell'UE, i criteri di classificazione del Sistema globale armonizzato (GHS) delle Nazioni Unite. Il "regolamento CLP" si sostituirà gradualmente alla direttiva sulle sostanze pericolose (DSD) e alla direttiva sui preparati pericolosi (DPD). Il "regolamento CLP" ha previsto che a decorrere dal 1° dicembre 2010 tutte le sostanze devono essere classificate ed etichettate in conformità dei criteri del "regolamento CLP" e che a decorrere dal 1° giugno 2015 tutte le miscele devono essere classificate ed etichettate in conformità ai criteri del regolamento stesso. Con l'entrata in vigore del regolamento CLP il Titolo XI, "regolamento REACH", è stato abrogato.

## RIFIUTI E BONIFICHE

<p>Articolo a pag. 56</p>	<p><b>La crisi economica non fa sconti alla decontaminazione di suoli e falde</b> - Il settore delle bonifiche in Italia è essenzialmente "al palo". Questa, in estrema sintesi, la conclusione di quanto riportato nell'ultima edizione del Prontuario delle Bonifiche, pubblicazione annuale che analizza una serie di dati (fatturato, numero addetti, ecc.) di un campione rappresentativo di operatori, variabile tra l'8 e il 10% delle imprese iscritte all'Albo. Netto ancora il condizionamento della crisi che, oltre a penalizzare i soggetti potenzialmente interessati da operazioni di bonifica (settore immobiliare, industrie, ecc.), sta fortemente condizionando l'operato del settore pubblico, sempre più sprovvisto degli ingenti capitali necessari per una bonifica che rispetti i severi criteri stabiliti dalla legislazione italiana. Non a caso, sullo sfondo resta comunque il problema della semplificazione legislativa, tanto invocata quanto spesso osteggiata in ambito parlamentare e la cui applicazione finisce sempre per risultare difficoltosa con il rischio di accrescere il livello di contenzioso e di congestionare i processi giudiziari. In tal senso, le soluzioni realmente efficaci sembrano mettere in atto i tanto invocati interventi legislativi che favoriscano o impongano il recupero delle aree dismesse negli interventi di nuova urbanizzazione e/o l'utilizzo delle poche risorse disponibili per risolvere in modo scientifico - e non notarile - i problemi della decontaminazione e del controllo del rischio.</p>
<p>Articolo a pag. 62</p>	<p><b>Sul recupero semplificato dei rifiuti margini di incertezza ancora ampi</b> - Sebbene siano in vigore da tempo gli articoli 214 e 216, D.Lgs. n. 152/2006, che prevedono la possibilità di utilizzare «<i>procedure semplificate</i>» per il recupero di rifiuti non pericolosi (D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) e pericolosi (D.M. n. 161/2002 e s.m.i.), la disciplina presenta ancora margini di incertezza applicativa. Particolare attenzione va posta agli aspetti maggiormente ricorrenti e oggetto di ambiguità, con riferimento anche alle ultime novità introdotte dalla legge n. 116/2014 (di conversione del D.L. n. 91/2014), in vigore dal 21 agosto 2014, e dal D.P.R. n. 59/2013, relativo alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale.</p>
<p>Articolo a pag. 69</p>	<p><b>L'assimilabilità dei rifiuti agli urbani nella conversione in legge del D.L. n. 16/2014</b> - Conferita a ogni comune la facoltà di stabilire autonomamente riduzioni della quota variabile della TARI, proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle quali il produttore è in grado di dimostrarne l'avvio al riciclo con contestuale individuazione delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e, quindi, escluse dalla tassazione. Questa disposizione, contenuta nella legge n. 68/2014, di conversione del D.L. n. 16/2014, corre il rischio di prestarsi alle più variegiate interpretazioni da parte degli enti locali che, presi dall'esigenza di coprire i costi, tenderanno certamente ad assoggettare alla TARI la maggior parte delle aree, arrogandosi un potere che di fatto non hanno - come già si sta manifestando - con ciò causando ulteriore contenzioso che certamente un legislatore più attento avrebbe potuto evitare.</p>
<p>Massima e nota a pag. 85</p>	<p><b>Rifiuti. Inottemperanza ordinanza rimozione</b> - L'inottemperanza dell'ordinanza di rimozione, avvio al recupero o smaltimento di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, adottata ai sensi dell'art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, dal dirigente comunale e non già dal Sindaco, non integra la contravvenzione prevista dall'art. 255, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006. (<i>Cassazione penale, sez. III, 20 maggio 2014, n. 40212</i>)</p>
<p>Massima e nota a pag. 86</p>	<p><b>Terre e rocce da scavo. Competenza statale</b> - La Consulta annulla la delibera della Giunta regionale del Veneto in materia di procedure operative di gestione delle terre e rocce da scavo di cantieri di piccole dimensioni, in quanto la materia relativa alla tutela dell'ambiente è di competenza esclusiva statale e non residua alcuna competenza sussidiaria o cedevole delle regioni. (<i>Corte Costituzionale, 10 ottobre 2014, n. 232</i>)</p>

## AMBIENTE E RISORSE

<p>Articolo a pag. 73</p>	<p><b>Inquinamento atmosferico: nuovi limiti per lo zolfo nei combustibili navali</b> - Ulteriori modifiche per la Parte V, D.Lgs. n. 152/200, in particolare, gli artt. 292</p>
---------------------------	--

(«Definizioni»), 295 («Raccolta e trasmissione di dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi») e 296 («Sanzioni») e l'Allegato X «Disciplina dei combustibili». Questo l'obiettivo del decreto legislativo 16 luglio 2014 n. 112, che, nell'attuare la direttiva 2012/33/UE, prevede un riduzione delle emissioni di zolfo prodotte dalle navi allo 0,50%, a partire dal 1° gennaio 2020.

Sintesi a pag. 76

**Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Riorganizzazione** - Il D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142, reca il riordino del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con attribuzione delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 300/1999, art. 35, nonché di quelle assegnate da ogni altra norma vigente (in *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 2014, n. 232).

Sintesi a pag. 81

**Parchi e aree naturali protette** - Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 settembre 2014 reca approvazione del regolamento di cui al titolo, allegato al decreto stesso e recante la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Secche di Tor Paterno", nel Lazio, unitamente alla normativa di dettaglio e alle attività consentite all'interno dell'area marina protetta, nel rispetto sia della zonazione di cui al decreto istitutivo dell'area, sia della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia (in *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 2014, n. 234).

Sintesi a pag. 81

**Gestione emergenziale. Liguria** - Con tempismo del tutto paradossale rispetto ai recenti fatti di cronaca, la *delibera del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2014* in questione reca un finanziamento di € 5.462.400 a favore della regione Liguria al fine di porre in essere i necessari interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio regionale (in *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 2014, n. 237).

Massima e nota a pag. 87

**Emissione in atmosfera. Omissione dispositivi di contenimento** - Il reato di cui all'art. 437 c.p. non sussiste allorché siano omessi impianti, apparecchi o segnali privi di funzione antinfortunistica. Le indagini epidemiologiche presentano idoneità probatoria in ordine alla dimostrazione del nesso di causa tra la condotta e l'evento "pericolo" (per un numero indeterminato di soggetti). Il reato di disastro innominato doloso è punibile anche in caso di dolo generico non essendo richiesto il dolo intenzionale. (*Tribunale di Rovigo, 31 marzo 2014*)